

PRETURA DI SAN SEVERO — 12 novembre 1980 (decr.) — Est. Migliorati — Imp. Totaro e altri.

[1652/284] Lavoro (rapporto di) - Estinzione e risoluzione del rapporto - Licenziamento - Reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato - Mancata ottemperanza da parte del datore di lavoro - Reato - Insussistenza.
(L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 18, 28; cod. pen., art. 388, 509).

Non configura il reato di cui all'art. 388 c.p. nè quello di cui all'art. 509 c.p. la condotta del datore di lavoro che non ottempera alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 18 St. lav., con cui gli viene ordinata la reintegra del lavoratore licenziato. A tale fatto non può neppure applicarsi la sanzione penale prevista dall'art. 28 St. lav., in quanto l'estendere questa disposizione dettata per la tutela di interessi collettivi alla materia della reintegra, nella quale vengono in considerazione gli interessi individuali dei singoli lavoratori licenziati, importerebbe attuare una analogia in malam partem, espressamente vietata nel nostro sistema, e creare una nuova fattispecie di illecito penale (1).

(Omissis). — Totaro Nazario, Mastrone Leonardo, Rinaldi Luigi, Guerra Mario, Di Fino Stefano e Visconti Leonardo, premesso che, con sentenza di questo giudice notifica-

ta il 25 luglio 1979, è stato dichiarato illegittimo il loro licenziamento operato dalla ditta Delle Fave Olga, in persona della stessa e di Massa Ottavio, Giuseppina, Rita Ma-

[1652/284] (1) Inottemperanza alla sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato.

1. Il Pretore di San Severo affronta una problematica di particolare importanza, quella cioè relativa all'ipotizzabilità di reati in caso di inosservanza del provvedimento di reintegrazione del lavoratore licenziato, emesso ai sensi dell'art. 18 della l. 20 maggio 1970 n. 300.

Come è stato recentemente osservato (1), le soluzioni fin qui adottate in dottrina ed in giurisprudenza sono sostanzialmente quattro: applicazione dell'art. 388, comma 1, c.p.; applicazione

(1) Cfr. SMURAGLIA, *Diritto penale del lavoro*, Padova 1980, 195.

ria Carmela e Maria Pompea Rosaria, hanno denunciato costoro per non avere dato esecuzione al provvedimento del magistrato, ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 509 c.p. Con lo stesso atto hanno chiesto che, ai sensi dell'art. 220 c.p.p. (*rectius* 219 c.p.p.), la polizia giudiziaria intervenisse per far cessare l'inadempimento. È evidente che ogni e qualsiasi attività della polizia giudiziaria, così come indicata nell'art. 219 c.p.p., può essere espletata (a parte la ragionevole riserva che deriva dall'essere il com-

portamento dei denunciati un'omissione, sicché l'intervento dovrebbe esplicarsi in un ineseguibile ordine di *facere*) solo in presenza di un fatto illecito costituente reato. Pertanto, preliminarmente ad ogni decisione deve essere quella della definizione giuridica dell'addebito denunciato.

La disposizione di legge invocata — art. 509 c.p. — non corrisponde alla fattispecie concreta realizzata con l'omissione dei denunciati, poiché tale norma, non senza motivo incompletamente citata dai denunziati,

dell'art. 388, comma 2, c.p.; applicazione dell'art. 650 c.p.; esclusione di ogni sanzione penale per il comportamento inosservante del datore di lavoro rispetto all'ordine di reintegrazione, comunque impartito.

Il Pretore di San Severo ha esaminato anche l'ipotizzabilità nella fattispecie sottoposta al suo esame del reato di cui all'art. 509 c.p., pervenendo alla soluzione negativa sulla premessa che tale disposizione riguarda «l'omessa esecuzione di una decisione del magistrato pronunciata su controversie relative a rapporti collettivi di lavoro e non invece su qualsivoglia rapporto, comunque regolato».

L'opinione del giudicante merita di essere condivisa.

Va al riguardo sottolineato che l'art. 509, riportato sotto il titolo relativo ai delitti contro l'economia pubblica, fu inserito nel codice penale al fine di garantire una tutela rafforzata del contratto collettivo al di là degli strumenti civilistici ordinari (2), e va altresì ricordato che il sistema corporativo, negando in radice la conflittualità e le lotte di classe e subordinando gli interessi dei singoli e dei gruppi a quelli generali della produzione nazionale e dello Stato, non poteva non sanzionare anche l'inosservanza delle decisioni prese dal magistrato del lavoro in tema di controversie riguardanti l'applicazione in via generale ed astratta di contratti collettivi o di altre norme regolanti rapporti collettivi.

In tale contesto la funzione della magistratura del lavoro veniva ad acquistare molte caratteristiche della funzione legislativa in quanto le sue sentenze, come del resto i contratti collettivi, contenevano comandi aventi natura generale, come tali destinati a concretizzarsi al sorgere dei singoli rapporti di lavoro.

Pur a seguito della soppressione del sistema corporativo l'art. 509 c.p. è stato ritenuto costituzionalmente legittimo essendosi individuata la sua *ratio* nella protezione dei contratti collettivi indipendentemente dal sistema ideologico e politico in cui ineriscono (3).

Ciò non può però indurre ad estendere l'ambito dell'applicabilità della norma a fattispecie non assimilabili in alcun modo a quelle per le quali essa è stata emanata.

Alla luce di quanto ora detto può pertanto da un lato ribadirsi che l'art. 509 resta nel nostro ordinamento con il limite ovvio della sua riferibilità esclusivamente a contratti collettivi stipulati in periodo corporativo e tuttora in vigore (4), e dall'altro affermarsi che il disposto del capoverso della citata disposizione non può trovare applicazione in quelle controversie dal legislatore definite come individuali di lavoro (art. 409 c.p.c.) per avere ad oggetto rapporti intercorrenti tra singolo datore di lavoro e suoi dipendenti.

2. Più complesso appare invece il tema dell'applicabilità dell'art. 388 c.p. all'ipotesi di inottemperanza all'ordine di reintegrazione.

Il citato art. 388 include due previsioni cui in astratto può farsi rientrare la fattispecie in esame, la prima riguarda il compimento di atti simulati o fraudolenti sui propri beni, allo scopo di sottrarsi all'adempimento di obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna (comma 1), e la seconda attiene invece all'elusione di un provvedimento del giudice che prescrive misure cautelari tipiche a tutela della proprietà, del possesso o del credito (comma 2) (5).

Un orientamento largamente seguito in dottrina (6) ritiene che l'art. 388, comma 1, c.p. fa

(2) Cfr. ancora SMURAGLIA, *op. cit.*, 162.

(3) Vedi sul punto Corte cost. 15 aprile 1957 n. 55, *Riv. it. dir. pen.* 1957, 418.

(4) Così SMURAGLIA, *op. cit.*, 164, che aggiunge che tale ipotesi è certamente di rara verificazione, ma ancora possibile in linea di principio.

(5) È evidente che l'applicabilità del capv. dell'art. 388 c.p. appare configurabile solo ritenendo il diritto alla reintegra un diritto di credito del lavoratore licenziato.

riguarda la omessa esecuzione di decisione del magistrato del lavoro, pronunciata, peraltro, solo su riferimento a controversie relative a rapporti collettivi di lavoro e non ad un qualsivoglia rapporto, comunque regolato. Né è a dirsi che, essendo venuto meno l'ordinamento corporativo, il presupposto deve essere di conseguenza diversamente inteso, in quanto — come ebbe a chiarire la Corte costituzionale, con sentenza del 1975 n. 136 —, l'art. 43 del d.l. 23 novembre 1944 n. 369 mantenne in vigore, per i rapporti collettivi

ed individuali, « le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative ». Senza dire che già con sentenza n. 55 del 1957 la stessa Corte costituzionale aveva ritenuto la compatibilità dell'art. 509 c.p. nel quadro dell'art. 39 cost. Da tutto ciò discende che la norma penale incriminatrice non può avere applicazione oltre le ipotesi di contratti previsti nella stessa legge, tant'è che da diversa disposizione di legge — art. 8 della l. 14 luglio 1959

riferimento a tutte le decisioni di condanna che siano eseguibili, rimanendo al di fuori dell'ambito applicativo della norma tutti quegli obblighi insuscettibili di esecuzione forzata. A tale conclusione si è giunti individuando l'oggetto della tutela apprestata dall'art. 388 c.p. nell'esecuzione coattiva del provvedimento (7), e non invece nell'interesse, immediatamente pubblicistico e mediamente privato, all'osservanza della forza obbligatoria del comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale (8).

Si è a tale riguardo osservato che la tesi orientata per la tutela dell'esecuzione coattiva, si fonda oltre che su motivi di ordine letterale (l'espressione « compie ... atti simulati o fraudolenti » e il termine « elude », adoperati nel disposto dell'art. 388, se messi in relazione con la parola « esecuzione », adottata nella rubrica della norma stessa, implicano il concetto di impedimento al buon esito dell'esecuzione forzata) anche su motivi di ordine logico, in quanto la disposizione in oggetto non contemplando un comportamento di mancato adeguamento agli obblighi di fare o non fare imposti, mostra di considerare del tutto irrilevante la condotta di chi si sia semplicemente astenuto ove gli veniva imposto di attivarsi (9).

Si è ancora ricordato che secondo un principio generale dell'ordinamento giuridico non esiste l'obbligo di adoperarsi in previsione dell'esecuzione di provvedimenti emanati nei propri confronti ma solo quello di subire detta esecuzione (10) e che, stante il carattere originale ed autonomo del nostro sistema penale, la norma in esame non può essere intesa — in assenza di specifici elementi di valutazione in tal senso — in funzione meramente strumentale e sanzionatoria rispetto a precetti sorti in altre sedi né può essere assimilata al *Contempt of Court* del diritto inglese, non punendo essa *sic et simpliciter* la disobbedienza a qualsiasi comando del giudice (11).

L'indirizzo dottrinario ora esposto, per condividersi perchè basato su corrette argomentazioni, è stato però di recente criticato, mettendosi in rilievo che esso « tende a rafforzare la posizione del creditore in casi in cui esso ha già la tutela esecutiva a garantire il proprio interesse; con la conseguenza, a dir poco sorprendente, che la sanzione penale non trova applicazione proprio là dove è particolarmente evidente l'immoralità del debitore, come nel caso in cui esso si sottragga fraudolentemente all'adempimento degli obblighi incoercibili e non suscettibili di ristoro patrimoniale » (12).

(6) Per tale opinione vedi per tutti PARNISARI, *Appunti sul delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice*, Riv. it. dir. proc. pen. 1967, 633 ss.; PIOLETTI, *Provvedimento del giudice (mancata esecuzione dolosa di un)*, Nuoviss. dig. it., vol. XIV, 1967, 467; ROMANO, *Repressione della condotta antisindacale*, Milano 1974, 33 ss.; TAMBURRINO, *Sull'applicabilità dell'art. 388 cod. pen. all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 St. Mass. giur. lav.* 1974, 660; PADOVANI, *Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e art. 388 cod. pen.*, Dir. lav. 1975, 2, 41.

(7) Vedi al riguardo MOLARI, *La tutela penale della condanna civile*, Padova 1960, 357; PARNISARI, *op. cit.*, 623; LANZI, *Osservazioni sui limiti della tutela penale apprestata ai provvedimenti giurisdizionali*, Arch. pen. 1975, 234.

(8) Per l'opinione secondo cui il delitto di cui all'art. 388 c.p. lede l'autorità del provvedimento giurisdizionale cfr. VASSALLI, *La mancata esecuzione di provvedimenti del giudice*, Torino 1938; DE MATTIA, *Oggetto e limiti dell'art. 388 c.p.*, Giust. pen. 1948, II, 786; VENDITTI, *Sul capoverso dell'art. 388 c.p.*, Giur. it. 1954, II, 357.

(9) LANZI, *op. loc. cit.*

(10) In tali precisi termini LUCCIOLI, *Ancora sul concetto di « elusione » nel reato di cui all'art. 388 capv. c.p.*, Cass. pen. Mass. ann. 1980, 393.

(11) Così ancora LUCCIOLI, *op. loc. cit.*

(12) D'ANTONA, *La reintegrazione nel posto di lavoro*, Padova 1979, 237.

n. 741 — sono previste le violazioni alle disposizioni degli accordi economici e dei contratti collettivi di diritto privato alle quali il Governo, con decreti delegati, abbia conferito efficacia *erga omnes*, previsti, cioè, dall'art. 1 della legge ora citata.

Ciò premesso, questo Pretore non può, tuttavia, esimersi dall'esaminare l'eventuale sussistenza, nei fatti addebitati ai denunzianti, di altra ipotesi di reato, in omaggio al principio che spetta al giudice individuare, in presenza di fatti obiettivi, sottoposti alla sua

indagine, quale sia la norma applicabile. Il discorso, a questo punto, mette in luce, sostanzialmente, la problematica della tutela penale delle pronunce giudiziarie: problematica già nota, vigente il codice Zanardelli, in relazione all'art. 434 di quel testo legislativo. Al riguardo il legislatore del 1930 volle creare una disposizione, quale quella dell'art. 388 c.p., nell'intento — come si legge nella relazione (Lav. prep., vol. V, II, 183) — di « tutelare l'autorità del provvedimento giurisdizionale e di difendere, subordinatamente,

A nostro avviso la critica non sembra cogliere nel segno.

Ed infatti se si considera che l'incoercibilità della prestazione trova il suo fondamento nel rispetto della sfera personale del debitore e nella tutela di valori ritenuti dal legislatore di particolare rilievo (13), appare facilmente spiegabile una diminuzione di tutela del creditore, al quale viene impedita l'acquisizione diretta del bene oggetto dell'obbligazione e viene invece assicurata una soddisfazione per equivalente attraverso il surrogato del risarcimento.

Una verifica dell'esattezza di quanto ora sostenuto si riscontra proprio nel campo giuslavoristico.

Ed invero l'intento legislativo di assicurare all'imprenditore il pieno e libero esercizio di organizzazione dell'impresa ha importato l'incoercibilità dell'obbligo di reintegra, sicché allo stato il datore di lavoro è posto dalla legge stessa di fronte all'alternativa di reintegrare il lavoratore nella pienezza della sua pregressa posizione all'interno dell'impresa, riammettendolo al lavoro e dandogli la possibilità di attuare il sinallagma contrattuale dello scambio tra lavoro e retribuzione, ovvero di farsi carico del lato soltanto passivo del ripristinato (*ope iudicis*) rapporto di lavoro (e cioè del pagamento della retribuzione) ed eventualmente per i danni che il lavoratore possa riportare a causa della *mora accipiendi* (a questo titolo potrà semmai acquistare rilievo la lesione dei beni personali della dignità e della professionalità) (14).

Orbene poichè l'art. 388, comma 1, c.p. tende, come si è visto, a tutelare l'esecuzione coattiva, è indubbio che non importa violazione di detta disposizione l'inottemperanza all'ordine di reintegra emesso ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in quanto posta la facoltà alternativa di una esecuzione unilaterale del contratto di lavoro, il « credito » del lavoratore non può che limitarsi *ex lege* alla prestazione patrimoniale dell'altra parte (15).

3. Un indirizzo giurisprudenziale ha sostenuto che se la reintegrazione viene disposta con sentenza non ancora definitiva ma dotata per legge di provvisoria esecuzione ovvero con prov-

(13) Vedi al riguardo in dottrina RESCIGNO, *Obbligazioni (nozioni)*, Enc. dir., vol. XXIX, Milano 1979, 194-195, secondo cui le spiegazioni in termini di incoercibilità del volere, di violenza non esercitabile sull'uomo libero vennero sostituite nella vicenda del secolo passato e dell'attuale da motivi più raffinati, espliciti o adombrati, che vanno dalla libertà personale, all'autonomia negoziale, dall'intimità della sfera privata alla garanzia dell'iniziativa economica. L'autore aggiunge anche che l'incoercibilità degli obblighi di fare e la limitazione al rimedio risarcitorio, al di là delle comprensibili preoccupazioni per la dignità e l'autonomia individuale, rispondono alla logica di un sistema — l'ordine dello Stato garantista nell'esperienza liberale — che rimaneva fermo al rispetto dell'uguaglianza formale dei soggetti ed estraneo ai conflitti del mercato.

Per un'ampia ricostruzione storica dei molteplici tentativi diretti a rendere coercibili gli obblighi di *facere* e di *pati* vedi da ultimo CARLETTI, *Materiali e spunti critici per una storia del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice*, Riv. giur. lav. 1978, V, 251 ss.

(14) In questi esatti sensi Cass. 30 gennaio 1979, Giust. pen. 1980, II, 17 ed in Cass. pen. Mass. ann. 1980, 1305, n. 1272, con nota di FERRARO.

(15) In giurisprudenza per la non coercibilità dell'obbligo di reintegrazione oltre alla sentenza citata nella nota precedente vedi anche tra le altre Pret. Palermo 31 luglio 1975, Orient. giur. lav. 1975, 1159; Trib. Milano 23 dicembre 1976, ivi 1977, 301; Trib. Milano 23 dicembre 1977, ivi 1978, 544; Cass. 20 gennaio 1978 n. 262, Giust. civ. 1978, I, 650; Cass. 13 febbraio 1978 n. 688, Giur. it. 1978, I, 1, 1196; Cass. 4 marzo 1978 n. 1094, Giur. it. 1978, I, 1, 1432; Pret. Forlì 11 marzo 1980, Orient. giur. lav. 1980, 873.

Hanno seguito invece la tesi opposta in giurisprudenza Pret. Milano 25 settembre 1973, Orient. giur. lav. 1974, 298; Pret. Milano 21 febbraio 1975, ivi 1975, 483; Pret. Rimini 13 maggio 1977, in questa Rivista 1978, I, 270; Pret. Milano 17 febbraio 1978, Riv. giur. lav. 1978,

l'interesse del litigante». A tal riguardo deve sottolinearsi che, con tale norma, si punisce, secondo la migliore dottrina, non solo la mancata esecuzione, ma anche il semplice inadempimento. Nel caso di specie, essendo stata prodotta l'istanza di punizione, non vi sarebbero ostacoli alla puntuale applicazione di siffatta disposizione. Non può non rilevarsi, peraltro, che la norma in questione — al capoverso che qui sarebbe comunque invocabile — si riferisce ai provvedimenti del giudice — a parte l'ipotesi di affidamento di

minori o di altre persone incapaci — che prescrivano misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito; il che non ricorre nel caso in oggetto perché, secondo quanto gli stessi denunzianti hanno evidenziato, la loro richiesta attiene all'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare e non certo alla tutela del loro credito, anche se questo nascerebbe dalla mancata esecuzione del predetto obbligo, come conseguenza indiretta e solo eventuale. È evidente, infatti, che nei rapporti di lavoro ha più

vedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. l'imprenditore che rifiuta di ottemperare all'ordine di reintegra deve rispondere penalmente ai sensi dell'art. 388 capv. c.p. (16).

L'indicato indirizzo dopo avere premesso che in detti casi il provvedimento del giudice ha natura cautelare, e dopo avere sottoposto a critica l'affermazione, contenuta in alcune decisioni della S. C. (17), secondo cui l'ordine di reintegrazione non può essere incluso nell'ambito applicativo del capoverso dell'art. 388 c.p. per non concernere « nè la proprietà, nè il possesso, nè il credito » ma per attenersi « al rapporto di lavoro », ha poi individuato nel posto di lavoro un nodo di interessi anche morali che fanno capo ad altrettanti diritti di credito del lavoratore nei confronti dell'imprenditore. Orbene non può disconoscersi che il rapporto di lavoro costituisce in capo ai soggetti una serie di obblighi e di diritti ascrivibili al campo dei diritti di credito o comunque ad essi equiparabili (18) (es. diritto al salario, diritto di fruire dei servizi aziendali, diritto di svolgere attività sindacale, diritto di espletare le proprie mansioni nell'azienda a tutela della propria professionalità, diritto di usufruire di prestazioni assistenziali e previdenziali), non per questo deve però ritenersi che sia penalmente rilevante l'inottemperanza ai provvedimenti cautelari di reintegra.

Ostano infatti all'accoglimento di tale opinione validi motivi di ordine logico-giuridico.

La condotta del delitto di cui all'art. 388 c.p. capv. si concretizza nell'elusione di un provvedimento del giudice civile.

È noto che al termine eludere si attribuiscono due diversi significati, sostenendosi da alcuni che con detto termine il legislatore ha voluto esprimere il concetto di non ottemperare, non dare esecuzione (19), e affermandosi da altri che un semplice comportamento omissivo non è sufficiente a realizzare la condotta criminosa del reato in esame, essendo richiesto qualcosa in più (20).

II, 362; Pret. Roma 25 agosto 1979, *Orient. giur. lav.* 1979, 1493; ed in dottrina FRIGNANI, *Il « contempt of Court » quale sanzione per l'inesecuzione dell'« injunction »*, *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1972, 112; FREDIANI, *Note sull'effettività della reintegrazione nel posto di lavoro*, *Riv. giur. lav.* 1978, I, 73 ss.

(16) Hanno ritenuto che la clausola di provvisoria esecuzione di cui sia munita (*ope iudicis* o *ope legis*) una sentenza civile rientri tra i provvedimenti cautelari di cui parla il capoverso dell'art. 388 c.p. e che pertanto l'imprenditore che non ottemperi al provvedimento di reintegra dell'art. 18 dello Statuto debba rispondere penalmente: Pret. Milano 12 gennaio 1977, *Riv. giur. lav.* 1977, IV, 443; Pret. Milano 21 febbraio 1978 e Trib. Milano 27 marzo 1979, *ivi* 1979, IV, 413.

Contra invece Trib. Milano 4 luglio 1977, *Riv. giur. lav.* 1977, IV, 443, secondo cui la clausola di provvisoria esecuzione non può considerarsi misura cautelare non possedendo uno specifico contenuto sostanziale e non presentando i requisiti della strumentalità, della provvisorietà e della cognizione sommaria.

Per l'indirizzo secondo il quale l'inottemperanza al provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro configura il delitto di cui all'art. 388 capv. c.p. vedi Pret. Milano 30 ottobre 1974, *Riv. pen.* 1975, 225; Pret. Bologna 11 maggio 1978, *Riv. giur. lav.* 1979, IV, 414.

(17) Cass. 18 gennaio 1977, *Giust. pen.* 1977, 678 cui *adde* Cass. 30 gennaio 1979, cit.

(18) Per tale opinione cfr. SMURAGLIA, *op. cit.*, 199.

(19) Vedi al riguardo ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale* - Parte speciale, II, Milano 1972, 848; PIOLETTI, *Provvedimenti del giudice*, cit., 481.

(20) Seguono tale opinione MARINI, *Condotta ed offesa nel delitto di cui all'art. 388 capv. c.p.*, *Riv. it. dir. proc. pen.* 1959, 1223 ss.; MANZINI, *Trattato di diritto italiano* a cura di P. NUVOLONE e G. B. PISAPIA, pt. II, vol. V, Torino 1962, 1022.

importanza l'esatto adempimento dell'obbligazione che l'equivalente pecuniario.

Non resta, allora, che chiedersi se la differente valutazione data ai rapporti di lavoro con la legge 20 maggio 1970, n. 300 non consenta d'inquadrare il fatto dei denunziati in una delle situazioni cui si riconnettano sanzioni penali. Sanzioni che è noto, sono in linea generale indicate nell'art. 38 della stessa legge ma che, peraltro, riflettono ipotesi specifiche, in questa sede affatto in discussione.

Pertanto, l'unico riferimento che potrebbe

avere una qualche possibilità di applicazione potrebbe essere quello derivante dall'art. 28 per la repressione di condotta antisindacale. Non è trascurabile, tuttavia, il rilievo che la materia della reintegrazione nel posto di lavoro è disciplinata espressamente dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il quale ha lasciato inalterata, sul piano operativo, la sistematica della l. 15 luglio 1966 n. 604, sia con riferimento all'art. 2, che fissa le modalità per un legittimo licenziamento (o, il che è lo stesso, le ipotesi in cui esso debba consi-

Questo secondo indirizzo condiviso da alcuni pronunciati della S. C. (21), appare preferibile sia in considerazione di quanto risulta dai lavori preparatori (22), sia perchè il legislatore, come è stato notato da più parti, quando ha voluto punire un semplice comportamento omissivo ha usato termini diversi, quali non adempiere (art. 251, 355, 509 c.p.), non ubbidire (607 c.p.), non osservare (650 c.p.), mentre nel caso in esame con l'adottare un verbo che per il suo significato etimologico richiede qualcosa in più della semplice inattività ha dimostrato di ritenere indispensabile per la configurabilità del reato un comportamento attivo inteso a porre ostacoli all'esecuzione del provvedimento.

Ciò premesso, è evidente che la disposizione in esame non risulta applicabile nell'ipotesi del datore di lavoro che si limita a non eseguire l'ordine di reintegra, concretandosi la sua condotta in una semplice omissione.

Ma anche se contrariamente a quanto sinora detto si volesse invece sostenere che basta ad integrare la fattispecie dell'art. 388 capv. c.p. la sola omissione (23) egualmente non potrebbe sostenersi la punibilità del datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di reintegra.

Ed invero poichè le misure cautelari non possono in relazione all'oggetto oltrepassare i limiti entro i quali il legislatore riconosce la tutela definitiva, il provvedimento cautelare deve considerarsi incoercibile, essendo tale, per le ragioni già viste, la sentenza di condanna.

Ciò conduce ad escludere qualsiasi responsabilità penale del datore di lavoro atteso che appare contrario al principio di coerenza dell'ordinamento giuridico ammettere da un lato la rinunciabilità della prestazione lavorativa e l'incoercibilità all'utilizzazione di essa da parte del creditore e dall'altro lato disporre la punibilità del medesimo per avervi rinunciato e essersi rifiutato di dare esecuzione al provvedimento (24).

Ad ulteriore conforto di quanto finora detto va fatta un'altra considerazione.

Nel nostro ordinamento non sono infrequenti le ipotesi nelle quali il legislatore sancisce la punibilità ai sensi dell'art. 650 c.p. del datore di lavoro che non ottempera ai provvedimenti emessi dal giudice. Tale sistema sanzionatorio è stato infatti previsto dall'art. 28, comma 4, della l. 20 maggio 1970 n. 300 (inottemperanza al decreto o alla sentenza emessa a seguito del giudizio di opposizione con cui si ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti) e dall'art. 15, comma 4, della l. 30 dicembre 1977

In argomento vedi pure CONTI, *Mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice*, Enc. dir., vol. XXV, Milano 1975, 300, secondo il quale « il significato lessicale del termine eludere, che è quello di frustrare, scansare, rendere vane le legittime pretese altrui, non è affatto incompatibile con una condotta omissiva dell'obbligato che si concreti nel non eseguire il provvedimento; col solo limite che tale condotta omissiva sia effettivamente idonea a frustrarlo perchè il comportamento dell'obbligato è insostituibile ed il beneficiario della decisione del giudice non potrebbe fare valere altrimenti il suo diritto ».

(21) Cfr. Cass. 17 ottobre 1968, *Cass. pen. Mass. ann.* 1969, 1347, n. 2062; Cass. 14 gennaio 1971, *Giust. pen.* 1972, II, 211; Cass. 19 febbraio 1971, *ivi*, 498; Cass. 16 maggio 1974, *Cass. pen. Mass. ann.* 1975, 1094, n. 1439.

(22) Vedi *La Relazione Ministeriale sul progetto del codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, pt. II, Roma 1929, 184, che fa infatti riferimento a « tutte le attività che si possono esperire per non dare esecuzione ad un provvedimento ».

(23) Per la tesi che ritiene sufficiente un comportamento inattivo Cass. 6 marzo 1967, *Giur. it.* 1968, II, 167; Cass. 18 maggio 1967, *Riv. dir. matr.* 1968, 143; Cass. 14 ottobre 1968, *Cass. pen. Mass. ann.* 1969, 1346, n. 2061.

(24) Così Cass. 30 gennaio 1980, cjt.

derarsi illegittimo), sia con riferimento alla procedura di accordo bonario prevista nell'art. 7 della stessa legge. L'innovazione contenuta nell'art. 18, a parte discorsi analoghi per diversi contesti, consiste nell'inserimento della procedura di reintegrazione conseguente all'accertamento giudiziale dell'inefficacia del licenziamento.

Non ignora questo Pretore che, talvolta, è stato ritenuto che il licenziamento inefficace o illegittimo sia di per sé, integrativo di una condotta antisindacale e, come tale, un ille-

cito penale. Ma tale asserzione, che ha ricevuto pure il conforto della Suprema Corte, in un'isolata decisione (Cass. 21 gennaio 1972 n. 104), ed è stata sostenuta da alcuni Pretori all'indomani dell'introduzione della legge n. 300 del 1970, non appare condivisibile.

A prescindere dal rilievo che la condotta antisindacale, anche se non perfettamente chiarita nell'art. 28, si muove entro binari che rendono largamente comprensibile tutto il sistema dello Statuto, non può sfuggire la

n. 903 (inottemperanza al decreto o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione con cui si ordina al datore di lavoro la cessazione di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e la rimozione degli effetti). Il ricorso alla sanzione penale invece che a quella civile trova la sua giustificazione nell'intento di rendere più efficace la coazione sul datore di lavoro al fine di assicurare una pronta ed efficace tutela di quei diritti, costituzionalmente garantiti, la cui lesione coinvolge interessi superindividuali.

Il ritenere pertanto responsabile di un delitto (art. 388 capv. c.p.) l'imprenditore che non ottempera al provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o dell'art. 700 c.p.c., con cui viene disposta la reintegra del lavoratore licenziato appare privo di qualsiasi logica in quanto importa il riconoscimento di una inammissibile incongruenza del nostro sistema sanzionatorio atteso che è punito invece con una semplice contravvenzione (art. 650 c.p.) quell'imprenditore che con una condotta di certo più riprovevole sul piano sociale non ottempera al decreto con cui gli viene ordinato ex art. 28 dello statuto la rimozione degli effetti dell'attività antisindacale messa in atto, che in concreto può essersi tradotta anche nel licenziamento di numerosi lavoratori disposto in conseguenza dell'esercizio dei loro diritti sindacali (es. diritto di sciopero) (25).

4. L'inosservanza del provvedimento giudiziale di reintegra è stata infine ricondotta al reato contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p.

La tesi non sembra fondata.

Ed invero pur interpretando in maniera lata l'espressione « provvedimento dell'autorità », riportata nell'art. 650 c.p., si da comprendervi oltre agli atti amministrativi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria (26), è certo tuttavia che facendo riferimento dell'indicata disposizione alle « ragioni di giustizia » detti provvedimenti devono avere per oggetto la tutela dell'ordine pubblico e quindi assumere essenzialmente contenuto di polizia, risultando di contro tutelati dall'art. 388 c.p. i provvedimenti aventi natura giurisdizionale emessi per uno scopo concernente interessi privati (27).

Il richiamo all'art. 650 c.p. è stato però di recente ripreso sostenendosi che l'impiego di tale

(25) Per la configurabilità della condotta antisindacale nel caso di licenziamento di lavoratori partecipanti allo sciopero e per la legittimazione delle organizzazioni sindacali ad instaurare il procedimento ex art. 28 Stat. lav. a tutela dell'interesse collettivo al libero esercizio della loro attività nell'azienda cfr. tra le tante Pret. Napoli 27 novembre 1970, *Foro it.* 1971, I, 487; Pret. Lodi 14 aprile 1972, *Orient. giur. lav.* 1972, 455; Pret. Milano 22 gennaio 1974, *Dir. lav.* 1974, II, 372; Pret. Udine 24 novembre 1976, *Riv. giur. lav.* 1977, II, 162; Pret. Treviso 26 luglio 1977, *Lavoro e prev. oggi* 1977, 2354 cui adde da ultimo, per la giurisprudenza della S. C., Cass. 26 gennaio 1979 n. 602, *Foro it.* 1979, I, 945, secondo cui l'intervenuta transazione tra il datore di lavoro ed il lavoratore licenziato per ragioni di rappresaglia sindacale non impedisce l'esperibilità da parte del sindacato dello speciale procedimento previsto dall'art. 28 Stat. lav.

(26) Seguono tale tesi ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano 1966, 739; SINISCALCO, *Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*, *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano 1971, 666.

(27) Così esattamente Cass. 20 novembre 1950, *Giust. pen.* 1951, II, 615. In argomento vedi pure Cass. 23 giugno 1975, *Giust. pen.* 1976, II, 276, secondo cui ai fini dell'applicazione dell'art. 650 c.p. « per provvedimento dato per ragioni di giustizia deve intendersi il provvedimento od ordine autorizzato da una norma giuridica per l'attuazione del diritto obiettivo, e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice o della polizia giudiziaria », sicché non configura la contravvenzione dell'art. 650 c.p. « l'inosservanza dei provvedimenti giurisdizionali che non siano diretti ai fini suindicati ».

considerazione che, nello stesso art. 18, è prevista anche l'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, e cioè dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, nei confronti dei quali può apparire ipotizzabile una condotta ispirata a motivi antisindacali. Anche in siffatti casi, come si vede, le conseguenze non sono penali, ma solo quelle civili indicate con sufficiente esattezza nello stesso art. 18.

Vi è, infine, un argomento di carattere procedurale che consente di tener distinte le due

situazioni, quella del licenziamento e quella condotta antisindacale o, almeno, di evitare confusione tra le due ipotesi. Nell'art. 18 il giudice, infatti, pronuncia sentenza in ipotesi di licenziamento di dipendenti ordinari, non altrimenti qualificati, ed ordina se il licenziamento riguarda dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali; laddove, nell'art. 28, la forma del provvedimento pretorile è quella del decreto, al quale può sovrapporsi la sentenza, nell'ipotesi di opposizione, a carattere decisionale di giudizio di impugnativa.

norma si presta a sanzionare l'inottemperanza a tutte le inibitorie in materia di lavoro (28). A tale conclusione l'indicata dottrina è pervenuta facendo leva sul disposto dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 15 della l. n. 903/1977 ed affermando che in materia di lavoro il legislatore si è preoccupato di costruire una contravvenzione di inottemperanza all'ordine di cessazione di condotte illegali e di rimozione degli effetti, allo scopo di sopperire alla normale incoercibilità (o difficile coercibilità) degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro.

In tale contesto si è considerato che il datore di lavoro condannato a reintegrare è posto nell'identica situazione di obbligo, rilevante ai fini penali, sia che la condanna formi il contenuto di una sentenza immediatamente esecutiva ex art. 18, di un decreto o di una sentenza ex art. 28, di un decreto o di una sentenza ex art. 15 l. n. 903/1977, e si è inoltre aggiunto che essendo oggetto della tutela penale l'immediata osservanza dei provvedimenti giurisdizionali del tipo (cessazione della condotta e rimozione degli effetti) al quale appartengono quelli indicati, l'inottemperanza a ciascuno di essi non può assumere una configurazione diversa né diversa può essere la portata lesiva (29).

La dottrina in esame fonda tutto il suo sviluppo logico sul presupposto che il legislatore, ricorrendo alla pena prevista dall'art. 650 c.p., abbia voluto tutelare non i diversi interessi lesi dalla condotta illecita del datore di lavoro, ma unicamente l'interesse processuale all'immediata attuazione del *dictum* giudiziale.

A nostro avviso invece la mancata previsione di qualsiasi sanzione penale nell'art. 18 ed il richiamo al sistema sanzionatorio dell'art. 650 c.p., disposto nell'art. 28 Stat. lav. e nell'art. 15 l. n. 903/1977, trovano adeguata giustificazione proprio nella diversa natura degli interessi sostanziali di volta in volta lesi.

Ed infatti se si fa riferimento alle situazioni sostanziali sottese ai diversi provvedimenti non solo si vengono ad escludere lacune del nostro sistema normativo, in caso contrario difficilmente spiegabili, ma si comprendono altresì agevolmente le scelte del legislatore, risultando opportuno il ricorso alla sanzione penale solo in presenza di violazione di interessi collettivi e superindividuali, e sufficiente invece la previsione di una semplice sanzione civile nella fattispecie dell'art. 18 dello statuto, vertendosi in tema di interessi individuali dei singoli prestatori d'opera licenziati.

Alla luce di quanto sinora esposto appaiono ineccepibili le conclusioni alle quali è pervenuto il Pretore di San Severo che, chiamato ad esaminare il contenuto di una denuncia presentata da alcuni lavoratori che avevano lamentato la mancata esecuzione del provvedimento di reintegra, ha dichiarato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 74 c.p.p. l'imprescindibilità dell'azione penale. A tal fine il Pretore dopo avere escluso nella condotta tenuta dai datori di lavoro gli estremi dei reati di cui agli art. 388 e 509 c.p. ha poi puntualmente osservato che avendo l'art. 28 dello statuto conferito al giudice «una attività di giustizia che trascende l'interesse del singolo», la sanzione in tale ultima norma prevista non può applicarsi alla materia della reintegrazione nel posto di lavoro disciplinata dall'art. 18, non essendo dubbio «che non è consentito all'interprete, a pena di attuare un'analogia in *malam partem*, espressamente vietata nel nostro sistema, creare delle fattispecie di illecito penale».

GUIDO VIDIRI

(28) Per tale indirizzo cfr. LANFRANCHI, *Prospettive ricostruttive in tema di art. 28 St., Riv. trim. dir. proc. civ.* 1971, 389; DURIGATO, *Sull'applicazione estensiva della sanzione penale disciplinata nell'art. 28 St., Riv. trim. dir. proc. civ.* 1979, 295; D'ANTONA, *op. cit.*, 241 ss.; SMURAGLIA, *op. cit.*, 200.

(29) In questi esatti termini D'ANTONA, *op. cit.*, 246.

Che, in queste ipotesi, la procedura sia estremamente sbrigativa discende dalla pubblicizzazione degli interessi che nascono dal rapporto di lavoro: conferma di ciò si trova — come è stato autorevolmente ricordato dalla Suprema Corte (Cass., sez. III pen., 25 novembre 1977, *Giust. pen.* 1978, II, 404) — nel fatto che il legislatore ha inteso sottrarre, con il riferimento all'art. 650 c.p., la disponibilità della punizione del colpevole alla volontà della parte danneggiata, come accade per la ipotesi di cui all'art. 388 stesso cod., che pure richiama situazioni di inadempimento di comandi contenuti in una decisione giudiziale.

Si è conferito al Pretore, in tal modo, una attività di giustizia, che trascende l'interesse del singolo, che a tale procedura abbia fatto ricorso; in altri termini, un'attività che interessa più la collettività che coloro che dai provvedimenti possono trarre diretto vantaggio.

Così posto il problema, non vi è dubbio che non è consentito all'interprete, a pena di attuare un'analogia in *malam partem*, espressamente vietata dal nostro sistema, creare delle fattispecie di illecito penale, decisamente da escludersi, sia perché la legge pone nello stesso testo un diversa modalità di composizione della lite, sia perché difetta il presupposto dell'applicazione della più grave sanzione penale, costituito dal comportamento diretto « ad impedire o a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale ».

In conclusione, non si ravvisa nel comportamento dei denunziati alcun illecito penale e cade, pertanto, anche la possibilità di esperire mezzi di coazione materiale, quali quelli richiesti nella denuncia, che, non essendo legittimati da alcuna norma giuridica, si tradurrebbero in mezzi di violenza arbitrari.

P.q.m., visto l'art. 74 c.p.p., dichiara non doversi promuovere l'azione penale.